



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. CURTI"

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via E. Curti, 8 - 21036 GEMONIO (VA)

Tel. 0332-601411 fax 0332-610521 mail [vaic827009@istruzione.it](mailto:vaic827009@istruzione.it)

Cod. fiscale 83005290123 posta certificata [vaic827009@pec.istruzione.it](mailto:vaic827009@pec.istruzione.it)

Sito scuola: [www.icscurti.gov.it](http://www.icscurti.gov.it)

Prot. 3558 C16/C27/C1

Gemonio, 19.11.2013

Circ. docenti n. 37

Circ. alunni n.20

Circ. ATA n. 14

**A tutto il Personale Docente e ATA**

**Ai genitori/tutori degli alunni**

Sede

**Oggetto: Estensione Divieto di fumo nei locali e negli spazi esterni dell'Istituto**

Il 9 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato con Decreto Legge una serie di misure relative alla scuola, tra queste, l'art. 4 - "Tutela della salute nelle scuole" - impone che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003, nei locali chiusi), sia esteso anche nelle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. L' art. 4 prevede inoltre lo stesso divieto anche per le sigarette elettroniche.

Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si esplicitano le disposizioni interne adottate e in vigore nel nostro Istituto a partire dalla data odierna, al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro (in tutte le sedi dell'istituto), ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (**comprese le zone esterne, i cortili e i giardini**) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola ed è **esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche"**

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Amedea BRIGNOLI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93